



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°256 del 26/01/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 25 gennaio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BORDO LORENZO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.28 LND DEL 7/12/2017

(Gara: SPORTING BAGNOREGIO – NUOVA PESCIA ROMANA 2004 del 2/12/2017 – Campionato Juniores Provinciali Viterbo)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore BORDO Lorenzo a 5 gare.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' GAP SSD ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.180 C5 DEL 10/01/2018

(Gara: REAL CITTA' DEI PAPI C5 – GAP SSD ARL del 23/12/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2 Maschile)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad € 150,00.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZAMMARCHI MICHAEL PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 18/01/2018

(Gara: GROTTI S.STEFANO C. 2012 – VIRTUS C. ACQUAPENDENTE del 14/01/2018 – Campionato di Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore ZAMMARCHI Michael a 2 gare.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S.D. ATLETICO ACILIA A.R.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANATOLIO FEDERICO FINO AL 16/03/2018 E DEL CALCIATORE POPA COSMIN PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.110 SGS DEL 18/01/2018

(Gara: ATLETICO ACILIA – PRO CALCIO CECCHINA del 13/01/2018 – Campionato Allievi Provinciali Fascia "B" Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore POPA Cosmin, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere, altresì, il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore ANATOLIO Federico al 23/02/2018.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Pubblicato in Roma il 26 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli